



Comune di Assago

Provincia di Milano

Regolamento

T.O.S.A.P.

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 25 del 20.07.1994
Integrato con Deliberazione di C.C. n. 34 del 25.10.1994
Integrato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 06.03.1995
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 11.03.1996
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 03.03.1997
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 12.02.1998
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 19.04.2007 (1)
Modificato con deliberazione di C.C. n. 71 del 20.12.2010 (2)
Tariffe modificate con deliberazione di G.C. n. 60 del 27.03.2012 (3)
Modificato con Deliberazione di C.C. n.26 del 29.05.2012 (4)
Modificato con Deliberazione di C.C. n.10 del 22.04.2013 (5)
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 43 del 25.11.2013 (6)

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 OGGETTO DELLA TASSA

Art. 2 DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 3 ESENZIONE DALLA TASSA

Art. 4 ESCLUSIONE DELLA TASSA

Art. 5 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

CAPO II OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 6 DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 7 LA CONCESSIONE

Art. 8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 9 RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Art. 10 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Art. 11 REVOCA DELLA CONCESSIONE

CAPO III OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 12 DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'ATTO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON SUPERIORE A 14 GIORNI

Art. 13 DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUPERIORE A 14 GIORNI

Art. 14 RILASCIO E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

Art. 15 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 16 SCADENZA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Art. 17 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Art. 18 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Art. 19 OCCUPAZIONI D'URGENZA

Art. 20 MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 21 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Art. 22 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

Art. 23 TARIFFE

Art. 24 SOGGETTI PASSIVI

Art. 25 DENUNCIA OCCUPAZIONE

Art. 26 CONTENUTO DELLA DENUNCIA

Art. 27 VERSAMENTO DELLA TASSA

Art. 28 CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 29 CRITERI DI APPLICAZIONE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Art. 30 MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

Art. 31 COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

Art. 32 PASSI CARRABILI (Abrogato)

Art. 33 PASSI CARRABILI – AFFRANCAZIONE DELLA TASSA (Abrogato)

Art. 34 AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

Art. 35 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Art. 36 APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Art. 37 RIDUZIONE DELLA TASSA PER OCCUPAZIONE PERMANENTE

Art. 38 RIDUZIONE TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Art. 39 MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

Art. 40 SANZIONI

Art. 41 RIMBORSI

Art. 42 RUOLI COATTIVI

Art. 42 bis FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO ENTRATA

Art. 43 NORME TRANSITORIE

Art. 44 ENTRATA IN VIGORE

TABELLA TARIFFE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente regolamento disciplina l'attuazione delle norme in materia di Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1

OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui bene appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico e di quelli sottostanti, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 2

DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, e di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.
2. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree, senza specifica concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

3. Tale concessione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 3 ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa le seguenti occupazioni:
- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
 - h) occupazioni dovute a manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non eccede i 10 mq;
 - i) i passi carrabili;
 - j) l'Amministrazione Comunale può, con apposito atto, in caso di patrocinio di manifestazioni a carattere socio-assistenziale, ricreativo, culturale e sportivo o di servizi continuativi di pubblico interesse svolte unicamente da Organizzazioni che non siano di natura commerciale e non lucrative del tipo ONLUS, concedere l'esenzione dal pagamento della TOSAP (2)

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 4

ESCLUSIONE DELLA TASSA

1. La tassa non si applica alle occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile.
2. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale.
3. La tassa non si applica per le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 5

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali,

assegnando ai responsabili dell'occupazione un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 6

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere la generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata dal suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. La domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Ove il Tecnico comunale ritenga necessario sottoporre la domanda al parere della Commissione Edilizia, entro 30 giorni richiederà all'interessato che gli elaborati siano firmati da un tecnico abilitato. L'Ufficio Tecnico acquisirà direttamente i pareri degli altri uffici comunali che ritenga necessari all'esame della pratica.
5. Nell'istruttoria delle domande, gli uffici comunali in sede di parere ed il Sindaco in sede di rilascio, dovranno tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, specie per quanto attiene alle richieste di occupazione dei marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel codice della strada, approvato con D.Lgs 285/92 e successive modificazioni, e nel relativo Regolamento approvato con il D.P.R. 16/12/92 n. 495.
6. Il Tecnico Comunale, prima del rilascio della concessione, comunicherà all'interessato l'importo della cauzione, che dovrà essere proporzionale ai

lavori successivamente necessari per la riduzione in ripristino dei luoghi e dovrà essere versata prima della consegna dell'atto di concessione.

7. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce la preferenza. Costituisce in ogni caso titolo di preferenza il fatto che la richiesta venga dai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per la esposizione della loro merce, ed a parità di condizioni, i residenti nel Comune.

Art. 7 LA CONCESSIONE

1. Nell'atto di concessione rilasciato dal Sindaco sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Il Sindaco dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego entro sessanta giorni dalla domanda.
5. Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di presentare la denuncia per occupazione spazi ed aree pubbliche e di pagare la relativa tassa nei termini e con le modalità di cui al successivo capo IV.

3. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
4. È pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 9

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. La domanda di rinnovo deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 10

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione i seguenti comportamenti del concessionario:
 - le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto di concessione;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto previsto nella concessione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 11
REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
3. La revoca totale o parziale della concessione sarà notificata al concessionario con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale saranno indicati i motivi, i termini e le modalità per l'osservanza, nonché i termini e le modalità per l'eventuale ricorso.

CAPO III
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 12
DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'ATTO AUTORIZZATIVO PER
OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON SUPERIORE A 14 GIORNI

1. Le occupazioni temporanee possono essere giornaliere o di durata superiore.
2. Le occupazioni giornaliere e comunque non superiori a 14 giorni continuativi sono autorizzate dall'Ufficio di polizia municipale contestualmente alla richiesta, contro pagamento della tassa stabilita dalla tariffa. La bolletta di pagamento della tassa rilasciata dalla stesso ufficio di polizia municipale, che è incaricato anche della riscossione, costituisce titolo autorizzativo per questo tipo di occupazione.
3. Negli altri casi l'occupazione sarà oggetto di apposito atto di concessione del Sindaco, rilasciato con le modalità di cui al successivo articolo.

Art. 13
DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUPERIORE A 14 GIORNI

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio per una durata superiore a 14 giorni continuativi, ma

inferiore all'anno, o per una durata diversa se l'occupazione assume carattere ricorrente con una cadenza non superiore ai 90 giorni e non inferiore ai sette giorni, per un minimo di quattro date riferite a occupazioni di una sola giornata o di quattro eventi per occupazione che si protraggono in via continuativa per più giorni, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione comunale; la domanda dovrà essere prodotta almeno 12 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

2. Ogni domanda deve contenere gli stessi elementi di cui all'articolo 6 – commi 2, 3 e 5 – del precedente capo II, previsti per la domanda di occupazione spazi permanenti.
3. Nell'istruttoria delle pratiche l'ufficio di polizia municipale, qualora lo ritenga necessario, sottoporrà la domanda al parere del Tecnico Comunale.

Art. 14

RILASCIO E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione viene rilasciata entro 6 giorni dalla richiesta, sempre che la documentazione presentata sia completa e non sia necessario integrarla.
2. Il contenuto dell'atto di concessione rilasciato per occupazione temporanea di cui all'art. 13 comma 1, è lo stesso previsto per la concessione per occupazione permanente di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 15

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Gli obblighi del concessionario per occupazione temporanea sono gli stessi previsti dall'art. 8 del presente Regolamento per occupazione permanente; il concessionario dell'occupazione temporanea non ha però l'obbligo di presentazione della denuncia di occupazione di cui al successivo art. 25, ma tale obbligo è assolto con il versamento della tassa di cui al successivo art. 27.

Art. 16

SCADENZA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione s'intende automaticamente scaduta al termine del periodo per cui fu autorizzata, salvo la facoltà dell'Amministrazione di rinnovarla a richiesta dell'interessato.

2. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione temporanea, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
3. La domanda di rinnovo dovrà essere comunque prodotta almeno 4 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree pubbliche.

Art. 17 **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Sono cause di decadenza della concessione:

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi;
- le altre cause previste dall'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 18 **REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione può essere sempre revocata per i motivi e con le stesse modalità previste per la concessione permanente nell'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 19 **OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo che verrà rilasciato a senatoria.
2. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, via fax o con telegramma, e di inoltrare immediatamente apposita domanda ai sensi dell'art. 6 o degli artt. 12 e 13 del presente Regolamento, a seconda della durata dell'occupazione. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dell'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 20

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici o aperti al pubblico individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare ad D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 21

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione della Giunta comunale con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 22

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

Il territorio di questo Comune si suddivide in 2 categorie come elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento.

Art. 23

TARIFFE

1. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria 100 per cento;
 - seconda categoria 80 per cento.
3. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

Art. 24

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o dal richiedente un'occupazione fino a 14 giorni o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 25

DENUNCIA OCCUPAZIONE

1. Per le occupazioni permanenti la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

3. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia non sussiste ed è assolto con il versamento della tassa da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo.

Art. 26

CONTENUTO DELLA DENUNCIA

La denuncia deve contenere i seguenti elementi:

- elementi identificativi del contribuente;
- gli estremi dall'atto di concessione;
- la superficie occupata;
- categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
- la misura di tariffa corrispondente;
- l'importo complessivamente dovuto.

Art. 27

VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione deve essere effettuato negli stessi termini previsti per la denuncia di cui al precedente articolo, ossia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. Negli anni successivi a quello di rilascio dell'atto, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a 50 centesimi di euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 centesimi di euro o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee la ricevuta del versamento della tassa dovrà essere consegnata all'ufficio comunale competente, contestualmente al rilascio da parte di quest'ultimo dell'atto di concessione o autorizzazione. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, la tassa è versata direttamente a mani di un incaricato del Comune, mediante bollettari di pagamento.

Art. 28
CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati; la superficie occupata è espressa in metri lineari solo nel caso di occupazione mediante cavi, condutture o simili.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 2 categorie di cui all'art. 22 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta, in unica soluzione, per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
5. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorno ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'art. 22 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
Vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
Fino a 14 giorni	Tariffa intera
Oltre i 14 giorni	Tariffa ridotta del 30%

6. Per le occupazioni di durata non superiore a 12 ore giornaliere la tassa è applicata nella misura del 50 per cento.

Art. 29
**CRITERI DI APPLICAZIONE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL
SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO**

1. Per le occupazioni permanenti nel sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 30

MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata risultante dall'autorizzazione e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 50 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.
3. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste nella medesima area di riferimento concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore. L'area di riferimento è quella del fabbricato o isolato interessato da una o più occupazioni dello stesso soggetto passivo della tassa.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. (6)

Art. 31

COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

Il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. 507/93, impone ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata, un contributo "una tantum" pari al 20 per cento delle spese di costruzione delle gallerie.

Art. 32

PASSI CARRABILI

(Abrogato)

Art. 33

PASSI CARRABILI – AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

(Abrogato)

Art. 34
AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 35
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. La tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica automaticamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compresa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4.
6. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione spazi, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 36
APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 37

RIDUZIONE DELLA TASSA PER OCCUPAZIONE PERMANENTE

Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) La tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo, è ridotta al 30 per cento.
- b) Abrogato
- c) Abrogato
- d) Abrogato
- e) Abrogato

Art. 38

RIDUZIONE TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA

1. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.
2. Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
3. Spettacolo viaggiante: per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento; inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq
4. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento; le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico sono tassate solo nel caso di occupazione superiore a 10 mq, come disposto anche dall'art. 3, comma 1, lettera h), del presente regolamento.

5. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente secondo quanto previsto all'art. 13 comma 1, dietro richiesta dell'interessato, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è comprensiva della riduzione del 30 per cento prevista per le occupazioni oltre i 14 giorni.
7. La convenzione dovrà necessariamente contenere almeno:
 - a) Generalità del contribuente – Titolo della concessione – Durata della concessione – Ubicazione dell'occupazione e metrature;
 - b) Pagamento anticipato della tassa relativo a tutta la durata dell'occupazione. Il pagamento anticipato non potrà riguardare un periodo superiore a sei mesi quindi in caso di durata pari all'anno, il pagamento anticipato avrà cadenza semestrale.
8. La tassa dovuta è corrisposta in via anticipata con riferimento a tutte le occupazioni previste nel periodo di validità indicato nell'atto di concessione. Qualora il periodo di validità dell'atto di concessione sia superiore ai sei mesi, il pagamento è frazionato in due rate di stesso importo: la prima da corrispondere contestualmente al rilascio dell'atto di concessione, la seconda a metà del periodo di validità della concessione stessa entro la data ivi indicata, pena l'applicazione della sovrattassa di cui all'art. 40.

Art. 39

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumenta del 20 per cento.

Art. 40

SANZIONI

1. Sovrattasse
 - Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
 - Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sovrattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 - Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
 - Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.
2. Si intende applicabile, per l'azione impositrice del comune, l'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997 (5).

Art. 41 RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 42 RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

<p>Art. 42 bis FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO ENTRATA</p>

<p>La Giunta Comunale procede annualmente a destinare, per il potenziamento dell'ufficio tributi, una percentuale del gettito derivante dalle maggiori entrate conseguite dall'attività di accertamento e di controllo svolto in economia. Con apposito regolamento della Giunta Comunale si demanda la determinazione dei criteri per la destinazione del suddetto fondo (4).</p>

Art. 43 NORME TRANSITORIE

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
 - A. I CONTRIBUENTI ISCRITTI A RUOLO PER IL 1994 devono effettuare il versamento della differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'approvazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione comunale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
 - B. I CONTRIBUENTI NON ISCRITTI A RUOLO, ma tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, devono presentare la denuncia di cui all'art. 25 ed effettuare il versamento di cui all'art. 27 del presente Regolamento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.
 - Per le occupazioni di cui all'art. 29 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di euro 25.
 - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.
 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.
2. I soggetti che all'entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritti a ruolo e che pertanto sono tenuti al conguaglio ai sensi dell'art. 56, comma 3, del citato D.Lgs. 507/93, possono rateizzare in 18 mesi gli importi dovuti. La facoltà di rateizzazione non è esercitabile dai soggetti passivi che, essendo tenuti al pagamento della tassa per l'esercizio 1994, non ne hanno fatto denuncia entro il 20/09/93, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 44
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione di idoneo manifesto di avviso alla cittadinanza.

TARIFFE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI (3)

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

		1° categoria <u>100%</u>	2° categoria <u>80%</u>
- Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq €	22,00=	17,60=
- Occupazione con tende fisse o retraibili aggettati direttamente sul suolo pubblico	per mq €	6,60=	5,28=
- Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	per mq €	22,00=	17,60 =

TARIFFE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE (3)

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata dell'occupazione.

Vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DATA OCCUPAZIONE

Fino a 14 giorni

Oltre i 14 giorni

MISURE DI RIFERIMENTO

tariffa intera

tariffa ridotta del 30 %

La tassa si applica in base alle misure giornaliere di cui alle seguenti tariffe:

		1° categoria <u>100%</u>	2° categoria <u>80%</u>
- Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq €	2,07=	1,66=
- Occupazioni con tende e simili (tassazione della sola parte sorgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa)	per mq €	0,62=	0,50=
- Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	per mq €	1,04=	0,83=
- Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	per mq €	0,41=	0,33=
- Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	per mq €	1,04=	0,83=
- Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive	per mq €	0,41=	0,33=

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

a) Tariffe relative alle occupazioni permanenti:

- Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.

		1° categoria 100%	2° categoria 80%
per Km lineari o frazione	€	129,14=	103,29=

- Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni

tassa dovuta nella misura complessiva	€	258,23=	20,65=
---------------------------------------	---	---------	--------

- Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari

Tassa annua	€	51,64=	41,31=
-------------	---	--------	--------

Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua

	€	10,32=	8,26=
--	---	--------	-------

b) Tariffe relative alle occupazioni a carattere temporaneo:

- Occupazioni temporanee del sottosuolo soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni

fino a 1 Km lineare	€	5,16=	4,13=
superiore al Km lineare	€	7,74=	6,20=

- Occupazioni di durata superiore a 30 giorni

fino a 1 Km lineare	€	6,71=	5,37=
superiore al Km lineare	€	10,07=	8,06=

- Occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180:

fino a 1 Km lineare	€	7,75=	6,20=
superiore al Km lineare	€	11,62=	9,30=

- Occupazioni superiori a 180 giorni:

fino a 1 Km lineare	€	10,33=	8,26=
superiore al Km lineare	€	15,50=	12,40=

TARIFFE PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo le seguenti tariffe:

- Centro Abitato € 31,00=
- Zona Limitrofa € 24,80=

TARIFFE PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua:

- Centro Abitato € 10,32=
- Zona Limitrofa € 8,26=

NB: La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sono classificate in due categorie, articolate nelle seguenti proporzioni:

- PRIMA CATEGORIA = 100 per cento della tassa;
- SECONDA CATEGORIA = 80 per cento della tassa.